

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE

Oggetto: Legge n. 82/2006, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2016/2017 - Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto 2016 - 31 dicembre 2016 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2016.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di stabilire che per la campagna vendemmiale 2016/2017 il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie decorre dal **1° agosto 2016 e termina il 31 dicembre 2016**;
2. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo compreso tra il 1° agosto 2016 e il 31 dicembre 2016, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
3. che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Sede distaccata di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 – e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it – PEC: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it);
4. che in deroga a quanto previsto nei precedenti punti, è consentita la pratica della fermentazione e rifermentazione per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) o dei vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) che possono utilizzare la menzione tradizionale: "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo", **entro e non oltre il 31 marzo 2017**;
5. che per la campagna 2016/2017 la fine del periodo vendemmiale è fissata al **31 dicembre 2016**;
6. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto precedente, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a



carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) modificato da Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, che si applica a decorrere dal 1 agosto 2009;
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto MIPAAF 27 novembre 2008, recante: "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione", e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sul S.O. n. 59 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13/03/2006, recante: "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";



- D.G.R. Marche n. 845 del 17/07/2006 concernente le procedure per la determinazione del periodo di fermentazione in attuazione della legge 20/02/2006, n. 82 art. 9 commi 1, 3, 4;
- D.G.R. Marche n. 1073 del 25/09/2006 concernente le procedure per la determinazione del periodo di fermentazione e della fine del periodo vendemmiale in attuazione della legge 20/02/2006, n. 82 articolo 9 commi 1, 3, 4 e articolo 14 comma 1.

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare: all'articolo 52 disciplina il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e all'articolo 231 prevede che i programmi pluriennali di sostegno al settore vitivinicolo adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza.

Il Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo 2014/2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, prevede, fra l'altro, l'attivazione della misura "Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione".

In applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (CE) n. 555/2008 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 entrambi della Commissione.

Con il combinato disposto dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è attribuito alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano il potere di stabilire annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie, che comunque non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato, e la fine del periodo vendemmiale.

Con D.G.R. n. 845 del 17/07/2006, successivamente sostituita integralmente dalla D.G.R. n. 1073 del 25/09/2006, la competenza di determinare annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni e la fine del periodo vendemmiale è affidata al dirigente del Servizio Agricoltura forestazione e pesca - Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola.

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 82/2006 dispone che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al competente Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che per le Marche ha i seguenti recapiti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Sede distaccata di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it – PEC: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it).

Il comma 4 del citato articolo 9 della legge n. 82/2006 vieta qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Lo stesso comma 4 dispone che vengano individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito.



Fatte salve le prescrizioni di legge sopra esposte, per la campagna vendemmiale 2016/2017 si propone che il periodo entro cui le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2016 e termina il 31 dicembre 2016. Si propone inoltre che, in deroga al divieto di fermentazione e rifermentazione vigente al di fuori del periodo stabilito, tali pratiche siano consentite solo per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) e a denominazione di origine protetta (D.O.P.), che possano utilizzare le menzioni tradizionali "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo" entro e non oltre il 31 marzo 2017, ove consentito dai relativi disciplinari di produzione.

Per la campagna vendemmiale 2016/2017 si propone che la fine del periodo vendemmiale sia fissato al 31 dicembre 2016.

L'articolo 14, comma 1, della legge 82/2006 dispone altresì che a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale è vietata la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, l'adozione di un decreto avente per oggetto: *Legge n. 82/2006, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2016/2017 - Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto 2016 - 31 dicembre 2016 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2016.*

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.

